

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 3/2018/ORD depositata in data 14/03/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Basilicata avverso l'ordinanza resa dalla stessa Sezione territoriale nel verbale d'udienza, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c.

RICORRENTE:

Procura regionale della Basilicata.

PM: Procura Generale

RESISTENTI:

S.E., persona fisica;
B.C., persona fisica;
A.L., persona fisica;
R. F., persona fisica;
P.A., persona fisica;
R.A., persona fisica;
T.P., persona fisica;
P.F.M., persona fisica;
R.N., persona fisica.

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile, attesa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106 c.g.c., a motivo della non ricorrenza del rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il processo penale e quello contabile, instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.

Conformi: *cfr. ex multis* **SS.RR.** ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ.**, Sez. Lav. n. 2048/2003; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 6510/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite hanno evidenziato, nella presente decisione, la già recepita interpretazione del concetto di "sospensione necessaria", scaturente dalla giurisprudenza contabile e di legittimità, in forza della quale, alla luce dell'art. 106 c.g.c. ovvero dell'art. 295 c.p.c., si statuisce la <<**non ammissibilità di sospensioni...che siano dettate da ragioni di mera opportunità dovendosi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, riscontrare, in modo concreto e stringente, condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire**>>.

Siffatte condizioni, secondo i *dicta* del Collegio giudicante <<**sono state individuate in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi, sicchè la decisione della causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall'altra, in relazione all'accertamento di fatti e comportamenti**>>.

Pertanto, <<**la circostanza che il materiale probatorio formato nel procedimento sia richiamato dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse**>>.

presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti>>.

ABSTRACT

L'assunto giuridico, in forza del quale è stata emessa la pronuncia in commento, si fonda sul superamento del principio della pregiudizialità penale, nella sua accezione più rigorosa ed automatizzante, con conseguente affermazione della piena autonomia del giudizio contabile (ovvero civile o amministrativo), anche in caso di identità materiale dei fatti posti al vaglio delle differenti Autorità giudicanti.

Tuttavia, la sospensione del processo, rientrando nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, può essere disposta dal giudice contabile, con ordinanza, solo nell'ipotesi in cui la stessa si configuri come "necessaria", così come stabilito nell'art. 106 c.g.c.

Avverso la decisione di sospensione, inoltre, il sistema del codice di giustizia contabile ha previsto espressamente la possibilità di esperire, su istanza di parte o del pubblico ministero, qualora discordi, il rimedio del regolamento di competenza.

Per mezzo, infatti, dell'art. 119 c.g.c. viene rafforzata la *ratio* della normativa in materia, secondo cui tale strumento d'impugnazione viene strettamente correlato all'ordinanza di sospensione necessaria del processo contabile, in attesa della definizione del giudizio penale, a condizione che siano sussistenti i requisiti di "dipendenza" tra i due giudizi, individuati in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi, per cui la causa pregiudicata possa reputarsi dipendente dall'altra, in ordine all'accertamento di fatti e comportamenti.

In tali termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, nel fornire la corretta interpretazione da attribuire all'art. 295 c.p.c., a cui si ispira interamente il dettato normativo dell'art. 106 c.g.c., affermando che la norma in esame (*rectius*, le norme in esame), <<*stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati*>> (Cass. civ., sez. lav., n. 2048/2003).

Pertanto, le Sezioni riunite, pervenendo, nel caso di specie, alla conclusione dell'insussistenza del carattere della pregiudizialità tra processo penale e quello erariale, hanno altresì aggiunto che il materiale probatorio, contenuto nel fascicolo processuale penale ed acquisito dal p.m. contabile, in ordine alle censurate condotte dolose o gravemente colpose, poste in essere dagli amministratori e funzionari comunali in violazione dei doveri d'ufficio, dovuti agli indebiti pagamenti effettuati per lavori pubblici non eseguiti od illegittimamente realizzati, rende comunque autonome le valutazioni di merito espresse sia dall'organo requirente che da quello giudicante nel differente ambito del giudizio contabile.